

# ***COMUNE DI SCANZOROSCIATE***

## ***REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA***

### **INDICE**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1	Finalità	p. 4
Articolo 2	Oggetto e applicazione	p. 4
Articolo 3	Definizioni	p. 4
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni	p. 5
Articolo 5	Vigilanza	p. 5
Articolo 6	Sanzioni	p. 6

#### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

##### ***• SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE***

Articolo 7	Comportamenti vietati	p. 7
Articolo 8	Altre attività vietate	p. 7
Articolo 9	Nettezza del suolo e dell'abitato	p. 8
Articolo 10	Rifiuti	p. 9
Articolo 11	Trasporto di letame e materiale di espurgo	p. 10
Articolo 12	Sgombero neve	p. 10

##### ***• SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE***

Articolo 13	Manutenzione delle facciate degli edifici	p.11
Articolo 14	Tende su facciate di edifici	p.11
Articolo 15	Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	p.12

##### ***• SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE***

Articolo 16	Divieti	p.12
Articolo 17	Attività particolari consentite in parchi pubblici	p.13
Articolo 18	Disposizioni sul verde privato	p.14

#### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

##### ***• SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI***

Articolo 19	Disposizioni generali	p.15
Articolo 20	Specificazioni	p.16

##### ***• SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE***

Articolo 21	Occupazioni per manifestazioni	p.17
Articolo 22	Occupazioni con spettacoli viaggianti	p.17

Articolo 23	Carovane e bivacchi	p.18
Articolo 24	Occupazioni con elementi di arredo	p.18
Articolo 25	Occupazioni con strutture pubblicitarie	p.18
Articolo 26	Occupazioni per lavori di pubblica utilità	p.18
Articolo 27	Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	p.19
Articolo 28	Occupazioni per traslochi	p.19
Articolo 29	Occupazioni del soprassuolo	p.20
Articolo 30	Occupazioni di altra natura	p.20
Articolo 31	Occupazioni per comizi e raccolta di firme	p.20

• **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Articolo 32	Occupazioni con dehors	p.20
Articolo 33	Occupazioni per temporanea esposizione	p.21
Articolo 34	Occupazioni per esposizione di merci	p.21
Articolo 35	Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	p.21
Articolo 36	Commercio in forma itinerante	p.22
Articolo 37	Mestieri girovaghi	p.22

**TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Articolo 38	Disposizioni generali	p.23
Articolo 39	Strumenti di lavoro	p.23
Articolo 40	Lavoro notturno	p.23
Articolo 41	Cantieri	p.24
Articolo 42	Spettacoli e trattenimenti	p.24
Articolo 43	Circoli privati	p.24
Articolo 44	Abitazioni private	p.24
Articolo 45	Strumenti musicali	p.25
Articolo 46	Dispositivi acustici antifurto	p.25

**TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Articolo 47	Tutela degli animali domestici	p.26
Articolo 48	Protezione della fauna selvatica	p.26
Articolo 49	Divieti specifici	p.26
Articolo 50	Mantenimento dei cani	p.26
Articolo 51	Trasporto di animali su mezzi pubblici	p.27

**TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Articolo 52	Esposizione dei prezzi	p.28
Articolo 53	Servizi igienici	p.28
Articolo 54	Amministrazione degli stabili	p.28

**TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 55	Disposizioni transitorie	p.29
Articolo 56	Abrogazioni	p.29
Articolo 57	Richiamo ad altre norme	p.29
Articolo 58	Entrata in vigore	p.29

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Scanzorosciate, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) quiete pubblica e privata;
  - d) protezione e tutela degli animali;
  - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli appartenenti alla Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, in altre parole di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane monumentali;
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi sia fatto in via esclusiva, per l'esercizio di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Ufficio competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini, di norma 30 giorni salvo diversa previsione, entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o nei tempi previsti dalle specifiche normative.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, salvo specifiche disposizioni di legge, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei precedenti commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. L'Ufficio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale agli appartenenti alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e delegata e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, gas, luce e servizio raccolta e smaltimento rifiuti) già in convenzione con il comune ed esclusivamente per il servizio erogato, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., limitatamente alle funzioni attribuite possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata proprietà, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento

e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime nel rispetto della normativa sulla privacy (Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni).

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze di Polizia e i Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto dell'igiene e della salute pubblica .

#### Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come disposto dall'art. 16 della Legge n.3 del 16.01.2003 e successive modifiche e integrazioni, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o autorizzazioni, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla norma regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, é tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Per tutte le sanzioni previste dal presente regolamento é ammesso il pagamento in misura ridotta, così come previsto dall'art. 16 della legge 689/81.
8. Nel caso di recidiva non é ammesso il pagamento in misura ridotta. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si é proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
9. Qualora oltre alla sanzione amministrativa sia prevista la sanzione accessoria (es. taglio siepi, pulizia del marciapiede ecc.) questa deve essere eseguita nel termine prescritto nel verbale di accertamento violazione. In caso di inosservanza le opere verranno eseguite dal comune addebitando le spese ai trasgressori.

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

#### **Art. 7 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune é vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per l'esecuzione di interventi manutentivi nel rispetto delle norme da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via.
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di tutti gli elementi di arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità (sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta);
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni, luoghi e proprietà pubbliche e private, salvo preventiva autorizzazione;
  - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici quando questi possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
  - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Responsabile del Servizio;
  - h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
  - i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
  - j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
  - k) chiedere, ai conducenti di veicoli e pedoni, denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.
  - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  - m) ostruire o fare inversione di corsi d'acqua, di rogge e torrenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
  - n) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
  - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
  - q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi se non autorizzati ai sensi di legge.

#### **Art. 8 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica é vietato:
  - a) ammassare ai lati delle case ubicate nei centri urbani o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più

breve tempo possibile. L'ammassamento conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico é subordinato alla autorizzazione;

- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

#### Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, é vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. É fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare in posizione conveniente all'interno dello spazio occupato un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. É fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso provvedendo anche all'eliminazione delle erbacce.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali é frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 6., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli

esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza é vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, é fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

#### Art. 10 – Rifiuti

1. Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. n°152 del 3.04.2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti sono classificati:
  - a) secondo l'origine in: urbani e speciali;
  - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in: pericolosi e non pericolosi.
  - c) Per rifiuti urbani devono intendersi tutti i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche;
  - d) Per rifiuti speciali devono intendersi tutti i rifiuti provenienti da attività produttive.
2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali é prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. I rifiuti costituiti da materiale organico provenienti da scarti alimentari (umido) devono essere collocati negli appositi contenitori (bidoncino verde) distribuiti dall'Amministrazione.
4. E' vietato collocare i rifiuti in luoghi diversi dall'entrata della proprietà, salvo impedimenti oggettivi dovuti al servizio di raccolta e comunque prima delle ore 20.00 della sera precedente la raccolta.
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, devono essere conferiti direttamente presso l'apposita piazzola ecologica.
6. É vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. É vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

8. E' vietato abbandonare e/o depositare veicoli da rottamazione lungo le strade, sui marciapiedi, nelle aree pubbliche e/o private aperte al pubblico.
9. E' vietato conferire rifiuti di qualsiasi natura nei cestini posizionati sui marciapiedi, nei parchi, nelle aree verdi pubbliche e/o private aperte al pubblico; l'uso degli stessi è limitato alla raccolta di piccoli rifiuti.
10. Nelle giornate di mercato che coincidono con festività e nelle quali non viene svolto il servizio di raccolta rifiuti gli operatori commerciali che effettuano il mercato devono provvedere direttamente all'asportazione dei propri rifiuti.
11. E' vietata la combustione all'aperto di rifiuti di qualsiasi natura compresi quelli provenienti da taglio di siepi e piante e da scarti di lavorazione.

#### Art. 11 – Trasporto e spargimento di letame e materiali di espurgo

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne, pozzi neri e stalle, che si effettuano non con appositi mezzi, devono essere eseguite fra le ore 22.00 e le ore 06.00.
2. Lo spargimento del letame e dei liquami nei campi deve essere effettuato secondo le modalità e i tempi fissati dal P.U.A. dell'azienda agricola approvato dall'autorità competente.

#### Art. 12 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Locale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere collegati con gli impianti di raccolta e devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. É fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo derivante dalla presenza di ghiaccio o neve con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili e dai marciapiedi devono provvedere i frontisti.

7. L'obbligo di cui all'art. 9 comma 5. vale anche per la rimozione della neve. Il Responsabile del Servizio con propria specifica ordinanza può disporre ulteriori obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare né il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Art. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. Per le nuove costruzioni, anche al fine del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, é fatto obbligo al proprietario di richiedere l'attribuzione del numero civico.
2. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni dieci anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari. E' altresì fatto obbligo ai proprietari degli immobili effettuare una costante manutenzione delle gronde onde evitare che lo scolo delle acque piovane avvenga sulla pubblica via.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 2., il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

### **Art. 14 - Tende su facciate di edifici**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio é fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque siano visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non é, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2..
5. Il Responsabile del Servizio con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali é vietata la collocazione di tende sulle facciate

di cui al comma 1. ovvero dove essa é subordinata all'autorizzazione o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) é oggetto di specifica autorizzazione degli uffici competenti.

#### Art. 15 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone comunali di particolare interesse storico, artistico e ambientale, é interdetto il commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge.
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1. le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.
3. Nelle aree antistanti le chiese di particolare pregio, di qualsiasi culto, é consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In occasioni particolari e nel rispetto delle condizioni di legge, é consentito, previa autorizzazione dell'ufficio competente, l'esercizio di attività commerciali e di intrattenimento.
4. Nelle zone comunali di particolare interesse storico, artistico e ambientale il Responsabile del Servizio può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
5. Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1. ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purché nei termini temporali indicati nel Regolamento si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici comunali nonché della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.
6. L'interdizione stabilita al comma 1. non vale per la vendita di fiori e di caldarroste, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### Art. 16 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

- d) calpestare le aiuole
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1. lettera b) si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, con le eccezioni previste per le attività di cui alle Leggi in materia di protezione della fauna e per il prelievo venatorio nonché per la tutela del patrimonio ittico (L. 157/92, L.R. n. 26 del 16.08.1993 comprese le successive modifiche e integrazioni).

#### Art. 17 - Attività particolari consentite nei parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, previa autorizzazione, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti:
  - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
  - b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
  - c) l'attività di noleggio con conducente di carrozze a cavalli.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone private.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1. lettera a) é fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed é fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. é fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non é consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. É fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, nelle aree appositamente riservate nella zona industriale, l'installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione; é invece consentita su aree adiacenti alle zone interessate dalle Feste Patronali e simili previa autorizzazione degli uffici competenti.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo é subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio é demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9.00 e terminare dopo le ore 23.00 nel periodo marzo/settembre e dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nel periodo Ottobre\Febbraio.
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

11. L'ufficio competente può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

#### Art. 18 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private (compreso nei condomini) situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità o la visualità, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai, pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e recidere i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata e provvedere alla loro rimozione dalla sede stradale.
3. É fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 comma 9. del Regolamento i proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di appezzamenti di terreno, fuori e dentro il centro abitato, di effettuare periodicamente la pulizia del terreno da sterpaglie e qualsiasi altro materiale che possa essere soggetto ad incendi.
6. E' fatto obbligo ai proprietari dei boschi, al fine di garantire la circolazione sui sentieri pubblici e ridurre il rischio incendi, di provvedere alla pulizia degli stessi.

## **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

#### Art. 19 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano é vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato di uso pubblico, comprese le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
  - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie non recintate, in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla loro compatibilità con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica. Qualora l'occupazioni riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, è richiesto analogo preventivo parere di compatibilità delle strutture mediante le quali essa si realizza nel rispetto di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora per la natura, la modalità o la durata dell'occupazione si renda necessario, è possibile l'imposizione al titolare dell'autorizzazione di ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire permesso di costruire o D.I.A.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni del Responsabile del Servizio per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

## Art. 20 – Specificazioni (occupazioni temporanee o permanenti)

1. Si definisce occupazione l'utilizzazione di spazi e aree pubbliche, con o senza autorizzazione.

Si definisce:

- “**concessione**” l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone;
- “**concessione di uso comune**” l'atto amministrativo di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione;
- “**canone**” la somma dovuta per le occupazioni autorizzate di spazi ed aree pubbliche, demanio e patrimonio indisponibile del comune (strade, piazze, ecc.), comprese le parti di soprassuolo e sottosuolo, nonché alle occupazioni di aree private su cui risulti costituita una servitù di passaggio pubblico (art. 63, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446);
- “**indennità**” la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche demanio e patrimonio indisponibile del comune (strade, piazze, ecc.), comprese le parti di soprassuolo e sottosuolo, nonché alle occupazioni di aree private su cui risulti costituita una servitù di passaggio pubblico (art. 63, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446);
- “**tariffa**” la tabella delle misure unitarie per la determinazione del canone.

2. Sono tenuti a pagare la TOSAP tutti coloro che utilizzano spazi ed aree pubbliche, con o senza autorizzazione.

La durata della concessione è strettamente correlata alla durata dell'occupazione pertanto sono state previste due tipologie di occupazione:

- “**occupazione permanente**” quando è autorizzata in base ad una concessione per l'intero anno solare;
- “**occupazione temporanea**” quando è autorizzata per un periodo occasionale inferiore all'anno, in base ad una concessione temporanea.

3. L'occupazione senza il rilascio di concessione è prevista per i seguenti casi:

- sosta dei veicoli per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico;
- occupazioni occasionali ai sensi del regolamento di polizia urbana;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, realizzate mediante balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

4. E' considerata abusiva:

- l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
- l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.

5. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

6. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

## **SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE**

### Art. 21 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, é tenuto a presentare all'Ufficio competente richiesta di autorizzazione specificando: le generalità dell'organizzatore, il tipo di manifestazione, il luogo di svolgimento, la sua durata, il numero previsto di partecipanti ed il programma di svolgimento. E' necessario inoltre allegare la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti. Il tutto da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali.
2. Nel caso in cui all'interno della manifestazione sia prevista la vendita al dettaglio di generi alimentari e non, la somministrazione al pubblico di cibi e/o bevande, l'esecuzione di spettacoli ed ogni attività di carattere economico - produttiva, deve essere presentata tutta la documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione all'ufficio competente almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale é subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
4. In presenza di una pluralità di richieste riferite per lo stesso periodo, allo stesso luogo, il Responsabile del Servizio competente valuterà l'assegnazione in base a:
  - a) ordine cronologico di presentazione delle domande;
  - b) sede sul territorio del richiedente;
  - c) esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
5. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
6. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
7. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito gestiti dal concessionario del suolo.

### Art. 22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante é disciplinata dalle norme vigenti e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

#### Art. 23 - Carovane e bivacchi

E' vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio e simili, così come l'esercizio di bivacco su tutto il territorio, non esistendo aree idonee ed attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario. L'eventuale rimozione di veicoli o strutture utilizzati allo scopo oltreché di rifiuti od oggetti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi effettuato dagli Organi competenti è posto a carico degli autori della violazione.

#### Art. 24 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere) a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, veicolare ed il decoro dell'arredo urbano, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o l'isolato e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche grafica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

#### Art. 25 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non é consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale, paesaggistica e di decoro dell'arredo urbano.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

#### Art. 26 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui é stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Il Responsabile del Servizio può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefono, e-mail o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

#### Art. 27 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25 e purché non ostacoli la viabilità veicolare e pedonale. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1. di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

#### Art. 28 - Occupazioni per traslochi

1. Chi in occasione di un trasloco abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni deve presentare istanza, in duplice copia alla Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Locale restituisce la copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

#### Art. 29 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non é consentita la collocazione di insegne, di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, di cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

#### Art. 30 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento é subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalit  e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non é consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione o altro.   consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

#### Art. 31 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonch  per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum,   concessa previa verifica della compatibilit  con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18 comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette (7) giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, pu  derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVIT  COMMERCIALI**

#### Art. 32 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile pu  essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, del decoro dell'arredo urbano e sempre che non si oppongano ragioni di viabilit , di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare la superficie complessiva occupata dai tavolini e dalle relative sedie.

3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere permanente o temporanea e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda dell'interessato.

#### Art. 33 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale é subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### Art. 34 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo; devono essere opportunamente riparati con apposite strutture atte ad evitare la contaminazione di agenti inquinanti.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo é valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico purché la stessa non pregiudichi la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

#### Art. 35 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e secondo quanto disposto dall'art. 36 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee o permanenti le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale é subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### Art. 36 - Commercio in forma itinerante

1. Ferme restando le ulteriori ed eventuali disposizioni, i titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, i mezzadri o coloni possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
  - a) é vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b) é vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14 comma 5., tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
  - c) non é consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di cinquecento (500) metri dal punto precedentemente occupato;
  - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri trecento (300) dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
  - e) a tutela dell'igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale la sosta non é consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non é consentita ad una distanza inferiore a metri cento (100) dai servizi igienici e a metri duecento (200) dai depositi di rifiuti;
  - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8.00 e conclusa dopo le ore 20.00;
  - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'art.14 comma 1., é tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza contingibile ed urgente, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

#### Art. 37 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non é soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili é consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

## **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### Art. 38 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività industriale o commerciale, ogni tipo di attività imprenditoriale, etc. deve adottare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività rumorose che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico dalle ore 13.00 alle ore 15.00. E' altresì vietato esercitare attività rumorose nei giorni domenicali e festivi.  
Le attività rumorose nelle ore serali e notturne sono regolamentate dal successivo art. 40.
2. Gli enti preposti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita un'arte, un mestiere o un'attività industriale proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Ufficio competente, su motivata proposta dei Servizi interessati, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'attività industriale responsabile delle molestie dell'incomodo.
4. É comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano l'impiego di normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. Sono vietati schiamazzi, rumori, anche abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii.
6. All'interno dei centri urbani, in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini é vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete. Gli organi di Polizia, oltre alla contestazione della violazione al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

### Art. 39 – Strumenti di lavoro

I motocompressori, i gruppi elettrogeni, i martelli pneumatici del tipo cosiddetto silenziato e qualsiasi altro macchinario simile devono essere opportunamente schermati in modo da evitare che negli ambienti disturbati il livello di rumore ambientale, con sorgente in funzione, superi di oltre 5 dB(A) il livello di rumore residuo misurato senza la sorgente specifica in funzione, durante le ore comprese tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 19.00. Durante le restanti ore il funzionamento dei suddetti macchinari é vietato.

### Art. 40 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e dal Piano di zonizzazione acustica vigente sul territorio comunale, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico superiori ai limiti fissati dal predetto piano di zonizzazione, tra le ore 22.00 e le ore 8.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative, compreso il carico e scarico merci tra le ore 22.00 e le ore 8.00 é subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed é comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui é esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi interessati, il divieto di esercitare può, con provvedimento dell'Ufficio competente, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

#### Art. 41 Cantieri

1. Sul luogo d'accesso di tutti i cantieri deve essere posizionato, in modo visibile e leggibile il cartello indicante: la natura dei lavori, i dati dei responsabili e gli estremi della D.I.A. o del permesso di costruire.
2. Le operazioni rumorose dei cantieri edili e di qualsiasi altro genere (demolizioni, scavi di sbancamento, scavi in sezione ristretta in materiali di notevole consistenza, fresatura in parete, utilizzo di motoseghe o seghe elettriche e utilizzo di battipalo, ecc.) sono vietate:
  - a) nei giorni domenicali e festivi;
  - b) nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

#### Art. 42 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle autorizzazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00.
2. Le manifestazioni musicali "dal vivo" collegate con intrattenimenti danzanti e non, che si svolgono in occasione delle feste popolari devono cessare alle ore 23.30; entro le ore 24.00 deve cessare qualsiasi altra forma di schiamazzo.
3. Ai soggetti di cui al comma 1. é fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

#### Art. 43 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati é fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 42, commi 1. e 2.

#### Art. 44 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non é consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore 23.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele atte a contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00 e dopo le ore 19.00 nei giorni festivi. Fermo restando che tra le ore 12,00 e le ore 14.00 non dovranno essere effettuati lavori che rechino disturbo. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### Art. 45 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali é tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

#### Art. 46 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di tre (3) minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci (10) minuti primi.

## **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### Art. 47 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza é fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. É vietato abbandonare animali domestici.
3. É vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

### Art. 48 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale con le eccezioni previste per le attività di cui alle leggi in materia di protezione della fauna e per il prelievo venatorio nonché per la tutela del patrimonio ittico (L.157/92, L.R. n. 26 del 16.08.1993, comprese le successive modifiche ed integrazioni).
2. É fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalle normative vigenti in materia.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### Art. 49 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, é fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. É vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

### Art. 50 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente é fatto obbligo ai proprietari dei cani di fare assegnare l'identificativo, microchips o tatuaggio, contestualmente alla "cippatura" dell'animale. Detto identificativo dovrà essere effettuato presso il Distretto Veterinario o presso Veterinari Liberi Professionisti accreditati.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, ove consentito, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, se di taglia grossa o media o di indole mordace, oltre al guinzaglio deve essere munito di museruola. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari. Deve

comunque essere osservato ogni accorgimento atto ad evitare il disturbo alla quiete pubblica dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno cinque (5) metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia e un adeguato ricovero nel periodo estivo e invernale.
6. I proprietari di cani devono evitare che gli stessi, sporgendosi dalle recinzioni su aree pubbliche e/o private possano recare danno alle persone adottando appositi sistemi di sicurezza.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, é fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici e/o privati aperti al pubblico di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
9. É vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e sulle quali vige il divieto (parchi – aree destinate a giochi per i bambini).
10. I cani vaganti sono catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione ai proprietari. Il cittadino che rinviene un cane è tenuto alla segnalazione alla Polizia Locale.
11. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

#### Art. 51 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico é consentito e disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

**TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER  
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Art. 52 - Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, all'interno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 53 - Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 54 - Amministrazione degli stabili

Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore.

## **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### Art. 55 - Disposizioni transitorie

L'adeguamento delle strutture di cui all'art. 14, comma 5, deve avvenire secondo quanto stabilito da apposito indirizzo del Consiglio Comunale.

### Art. 56 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

### Art.57 – Richiamo ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.

### Art. 58 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore al 60 (sessantesimo) giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.